

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mauro CANINO avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro CANINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cucciago Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso fatto eseguire alla A.S.D. Alto Lario Calcio, in data 18.12.2025, il pagamento delle somme dovute alla A.S.D. Cucciago Calcio per il trasferimento del calciatore sig. Edoardo Angelo Grandi, pari all'importo complessivo di € 1.250,00, a mezzo bonifico bancario su un conto corrente intestato alla propria compagna non tesserata e per aver trattenuto tale somma pur non essendo la stessa dovuta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Mauro CANINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mauro CANINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò